

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-453	del 20/06/2013
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento di uno studio specialistico mediante utilizzo di avanzati modelli matematici per individuare proposte di intervento per frenare l'erosione del paraggio costiero tra foce Reno e Lido di Spina.	
Proposta	n. PDTD-2013-466 del 20/06/2013	
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo	
Struttura proponente Nazionale	Area Modellistica Meteorologica e Centro di Competenza Nazionale	
Dirigente proponente	Paccagnella Tiziana	
Responsabile del procedimento	Paccagnella Tiziana	

Questo giorno 20 (venti) giugno 2013 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Carlo Cacciamani, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento di uno studio specialistico mediante utilizzo di avanzati modelli matematici per individuare proposte di intervento per frenare l'erosione del paraggio costiero tra foce Reno e Lido di Spina.

VISTI:

- la D.D.G. n. 83 del 21.12.2012 di approvazione del regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 10 della L.R. E-R 21 dicembre 2007 n. 28;
- la D.D.G. n. 75 del 13.12.2012 di approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2013;
- la D.D.G. n. 76 del 13.12.2012 di approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2013 ai Centri di Responsabilità;
- la propria determinazione n. 74 del 30/09/2009 che delega alcune fasi della procedura per l'acquisizione di beni o servizi;

RICHIAMATI:

- l'art. 5 comma 1, della legge regionale n. 44/95 e successive modificazioni che assegna ad ARPA i propri compiti istituzionali;
- l'art. 5 del citato Regolamento di ARPA per le forniture di beni e servizi in economia, il quale stabilisce che "per servizi e forniture di valore inferiore a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto";

PREMESSO:

- che la Regione Emilia Romagna con delibera n. 2173/2012 del 28/12/2012, ha affidato ad ARPA la realizzazione di uno studio modellistico nella zone della Foce del Reno;
- che tale studio, denominato Progetto Foce Reno, è in via di realizzazione presso l'Unità Mare e Costa recentemente ricollocata all'interno del SIMC - Area Modellistica Meteorologica e Centro di Competenza;
- che, per la realizzazione di tale progetto, è necessario effettuare simulazioni modellistiche avanzate che rappresentino in modo accurato anche la complessa dinamica dovuta all'interazione tra fiume e mare;

CONSIDERATO:

- che alcune delle attività modellistiche necessarie per il completamento del progetto, data la specificità tecnica, non sono effettuabili all'interno di ARPA;
- che le competenze e gli strumenti modellistici necessari sono disponibili presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Bologna, (per brevità DICAM);

- che ARPA-Direzione Tecnica con Determinazione n. 13 del 24/03/2004 ha affidato al DICAM studi analoghi per il tratto costiero porto di Cervia - Lido di Savio e con Determinazione n. 48 del 16/12/2008 per il tratto costiero porto di Cesenatico - Zadina;
- che, a seguito di richiesta per le vie brevi, il DICAM ha manifestato la disponibilità a collaborare;
che il DICAM, risulta essere la struttura più idonea ad effettuare lo studio per avere omogeneità con studi effettuati in precedenza e rendere più affidabile l'interpretazione dei risultati,
- che, in ottemperanza all'art. 3 della legge 136/2010, così come modificato dal DL 12 novembre 2010, n. 187, sono stati acquisiti on-line:
 - dal Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG), il Codice Identificativo Gara n. J35D13000020002;
 - dal Comitato interministeriale per la programmazione economica il Codice Unico di Progetto n. Z200A02B01;

RITENUTO:

- di affidare al Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Bologna lo studio specialistico mediante utilizzo di avanzati modelli matematici per individuare proposte di intervento per frenare l'erosione del paraggio costiero tra foce Reno e Lido di Spina;
- di sottoscrivere con il DICAM il contratto, il cui schema si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ATTESTATO:

- che, ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermati con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A) "Budget esercizio 2012-Linee guida" della D.D.G. 76 del 13/12/2012";

SU PROPOSTA:

- della dott.ssa Tiziana Paccagnella, responsabile dell'Area modellistica meteorologica e centro di competenza nazionale, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e tecnica del presente atto, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010;

ACQUISITO:

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010, dalla referente amministrativa dott.ssa Barbara Ramponi;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4,5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, la dott. ssa Tiziana Paccagnella;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni citate nelle premesse, al Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Bologna uno studio specialistico mediante utilizzo di avanzati modelli matematici per individuare proposte di intervento per frenare l'erosione del paraggio costiero tra foce Reno e Lido di Spina sulla base dell'offerta economica pervenuta e conservata agli atti;
2. di provvedere alla sottoscrivere del contratto, il cui schema si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
3. di riconoscere al DICAM la somma di Euro 15.000,00 + IVA 21%;
4. di dare atto che lo studio suddetto è funzionale allo svolgimento delle attività del progetto denominato "Foce Reno";
5. di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
6. di dare atto che il costo di Euro 15.000,00, avente natura di Servizi Vari Appaltati Esternamente relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2013 ed è compreso nel budget annuale con riferimento al progetto Foce Reno.

Allegati:

A) Schema di contratto

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA
(F.to Dott. Carlo Cacciamani)

N. Proposta: PDTD-2013-466 del 20/06/2013

Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento di uno studio specialistico mediante utilizzo di avanzati modelli matematici per individuare proposte di intervento per frenare l'erosione del paraggio costiero tra foce Reno e Lido di Spina.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Barbara Ramponi, Responsabile Amministrativa del Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 20/06/2013

La Responsabile Amministrativa

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

TRA

Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia Romagna – Servizio Idro-Meteo-Clima - ARPA SIMC, con sede legale in Bologna, in Viale Silvani 6 , C.F. e P.IVA n. 04290860370 – Ente Pubblico, rappresentato dal Dott. Carlo Cacciamani, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in base al combinato disposto dalle Delibere del Direttore Generale ARPA Emilia-Romagna n. 65 del 27 settembre 2010 e n. 62 del 10 luglio 2008 (di seguito indicata come “**Committente**” o, indistintamente, come “Parte”)

(di seguito indicata come “**Committente**” o, indistintamente, come “Parte”)

E

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali con sede in Bologna (Italia), Viale Risorgimento, 2, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Francesco Ubertini, autorizzato alla stipula del presente Contratto con delibera della Giunta di Dipartimento del 12 giugno 2013;

(di seguito indicata come “**Università**” o, indistintamente, come “Parte”);

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “**Parti**”)

LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE

PREMESSO CHE:

(A) il Committente opera quale Ente strumentale della Regione Emilia Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario;

(B) il Committente intende affidare all'Università – la quale opera *ratione materiae* ai fini dell'esecuzione del presente Contratto attraverso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica Ambientale e dei Materiali con sede in Bologna (Italia), (di seguito indicato come “Dipartimento”) – l'attività di ricerca descritta all'art. 2 del presente Contratto e nei documenti ivi richiamati;

(C) il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66, come modificato dalla L. n. 370 del 19.10.1999, art.4, co. 5, nonché il R.D. n. 1592 del 31.08.1933, art. 49, consentono alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l'esecuzione di attività di ricerca e consulenza, di analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;

(D) l'Università, attraverso il suo Dipartimento, possiede le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di ricerca descritta all'art. 2 del presente Contratto e nei documenti ivi richiamati;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Definizioni)

1.1 Ai fini del presente Contratto, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:

- “Ricerca”: l’attività di ricerca descritta all’art. 2 del presente Contratto e nei documenti ivi richiamati;
- “Responsabile della Ricerca”: il soggetto, designato da ciascuna Parte, che agisce come referente nei confronti dell’altra Parte per quanto concerne l’esecuzione del presente Contratto;
- “Corrispettivo”: l’importo complessivamente versato dal Committente all’Università per l’esecuzione della Ricerca. Il Corrispettivo non comprende le eventuali ulteriori somme che il Committente, in forza del presente Contratto o di atti a questo collegati o da questo richiamati, versi all’Università in ragione del trasferimento o della cessione di diritti sul Foreground;
- “Background”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell’avvio del rapporto di ricerca oggetto del presente Contratto;
- “Sideground”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai

sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Contratto ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del presente Contratto;

- “Foreground”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso;
- “Informazioni Riservate”: qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come “riservati” o “segreti”.

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

2.1 Il Committente affida all’Università, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l’esecuzione di attività di ricerca sul seguente tema:

“Studio specialistico basato sull’utilizzo dei più avanzati modelli matematici

per individuare proposte di intervento per frenare l'erosione del paraggio costiero tra foce Reno e Lido di Spina".

2.2 La Ricerca è articolata in una serie di attività concordate tra le Parti e descritte nel Programma Tecnico-Scientifico allegato *sub* 1 al presente Contratto. Il Programma Tecnico-Scientifico forma parte integrante ed essenziale del presente Contratto e deve intendersi come interamente richiamato e trascritto in questa sede.

2.3 Le Parti potranno concordare per iscritto eventuali modifiche al Programma Tecnico-Scientifico che si rendano necessarie o comunque opportune per il miglior esito della Ricerca o che siano suggerite dai risultati conseguiti nel corso della sua esecuzione.

Art. 3 (Responsabili della Ricerca)

3.1 Il Committente designa quali Responsabili della Ricerca l'Ing. Nunzio De Nigris e l'Ing. Maurizio Morelli

3.2 L'Università designa quale Responsabile della Ricerca la Prof.ssa Renata Archetti.

3.3 Le Parti potranno in qualunque momento sostituire i Responsabili della Ricerca come sopra designati, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra Parte.

Art. 4 (Modalità e luogo di esecuzione della Ricerca)

4.1 Allo scopo di favorire l'attuazione del Programma Tecnico-Scientifico, qualora la Ricerca o parte di essa debba essere svolta presso i locali del Committente, quest'ultimo si impegna fin d'ora a concedere al Responsabile della Ricerca per l'Università e al personale coinvolto nella Ricerca, l'accesso ai locali predetti nonché l'utilizzazione dei macchinari, attrezzature

o altri beni di proprietà del Committente ivi collocati.

4.2 Qualora la Ricerca o parte di essa richieda che macchinari, attrezzature o altri beni di proprietà del Committente siano trasferiti presso i locali dell'Università, questi saranno concessi in comodato d'uso gratuito all'Università stessa per tutta la durata della Ricerca mediante apposito contratto. Le relative spese di assicurazione contro i rischi di incendio e furto, nonché le eventuali spese di trasporto presso l'Università e di ritiro, al termine delle attività, resteranno a carico del Committente.

4.3 È posto a carico del Committente l'ottenimento di eventuali permessi e autorizzazioni necessari per l'attuazione delle attività della Ricerca in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui devono essere effettuate le attività stesse e per gli scopi cui esse sono destinate.

Art. 5 (Personale)

5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto l'Università potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere nell'ambito della Ricerca.

5.2 In considerazione delle caratteristiche della Ricerca, l'Università si riserva altresì la facoltà di avvalersi della collaborazione di strutture specializzate o di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori.

5.3 Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

5.4 Il personale di una Parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine le Parti si impegnano affinché al personale impegnato nelle attività oggetto del presente Contratto vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

Art. 6 (Durata)

6.1 Il presente Contratto è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti ed avrà la durata di sei mesi.

6.2 La durata del presente Contratto potrà essere prorogata su accordo scritto delle Parti, ove ciò sia reso necessario od opportuno in considerazione degli sviluppi della Ricerca e dei risultati ottenuti.

Art. 7 (Corrispettivo e modalità di pagamento – Codici CIG e CUP)

7.1 Il Committente si impegna a versare all'Università per l'esecuzione della Ricerca un Corrispettivo pari a € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre a IVA come dovuta per legge.

7.2 Il Corrispettivo di cui al paragrafo precedente sarà versato dal Committente, a fronte dell'emissione di regolari fatture, in n. 2 *tranches* di pagamento così suddivise:

- 40% pari ad € 6.000,00 (seimila/00) + IVA al termine della fase 5 previa relazione intermedia;

- 60% pari ad € 9.000,00 (novemila/00) + IVA al termine delle attività previa relazione finale. Le fatture saranno intestata ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna – Via Po, 5 40139 – Bologna- P. IVA e C.F. 04290860370. La dichiarazione riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge nr. 136/2010 sarà trasmessa insieme alla fattura. Le fatture dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: workflow_amm@cert.arpa.emr.it.

7.3 I pagamenti di cui al paragrafo precedente dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario a favore del Dipartimento sul conto corrente del medesimo aperto presso Unicredit Banca SPA (Filiale di Bologna San Mamolo), IBAN: IT62V0200802452000102270779 –, entro 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura.

7.4 Il Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 cod. civ., non potrà opporre eccezioni – incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle di mancato, parziale o inesatto adempimento da parte dell'Università, e con la sola esclusione delle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del presente Contratto – al fine di evitare o ritardare il pagamento del Corrispettivo o di singole *tranches* di pagamento.

7.5 Il DICAM indicherà in fattura i seguenti codici CIG e CUP:

CIG Z200A02B01

CUP J35D13000020002

Art. 8 (Ritardato pagamento e interessi)

8.1 Il Committente sarà responsabile per il ritardo nel pagamento del Corrispettivo, indipendentemente dall'imputabilità allo stesso del ritardo

medesimo, intendendo le Parti, con la presente clausola, addossare al Committente il rischio del caso fortuito.

8.2 In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini di cui al precedente articolo 7, il Committente dovrà corrispondere all'Università gli interessi sugli importi scaduti calcolati secondo i termini di legge.

Art. 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground)

9.1 Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Contratto deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

9.2 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 9.1, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

Art. 10 (Diritti delle Parti sul Foreground)

10.1 I diritti di proprietà intellettuale sulle relazioni scientifiche che verranno redatte in esecuzione del presente Contratto spettano al Committente. Nondimeno, con la sottoscrizione del presente Contratto il Committente concede espressamente all'Università il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione dei dati e delle informazioni contenuti nelle

relazioni scientifiche sopra citate per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale (con espressa esclusione dell'attività di ricerca svolta in conto terzi) da parte del proprio personale docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 11.

10.2 Le Parti si danno atto che, fatte salve le relazioni scientifiche di cui al paragrafo 10.1, dall'esecuzione dell'attività di ricerca oggetto del presente Contratto non si attendono risultati che possano costituire oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale. Ove ciò avvenga, le Parti si impegnano ad avviare secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla titolarità e all'utilizzazione di quanto realizzato, prodotto o acquisito in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso. In caso di contitolarità, le quote di rispettiva spettanza verranno in ogni caso determinate in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte.

Art. 11 (Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati)

11.1 L'Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Contratto previa trasmissione in via riservata al Committente della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

Il Committente avrà facoltà:

(a) di comunicare per iscritto all'Università, entro 20 (venti) giorni dal

ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero

(b) di richiedere per iscritto all'Università, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale, ove il Committente ne abbia diritto ai sensi del presente Contratto o della legge.

Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

11.2 L'Università si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto.

Art. 12 (Uso dei segni distintivi)

12.1 Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Il Committente non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'Università e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, *ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005*, della sola denominazione in funzione descrittiva, purchè resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione all'Università.

Art. 13 (Riservatezza)

13.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano

espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

(a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;

(b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;

(c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Contratto;

(d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;

(e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

(f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

13.2 Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;

(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;

(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in

cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

13.3 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 14 (Forza maggiore)

14.1 Salvo quanto disposto al paragrafo 8.1 del presente Contratto, una Parte non sarà responsabile nei confronti dell'altra per i ritardi o per la mancata esecuzione delle proprie obbligazioni dovuti in via diretta o indiretta a circostanze che siano fuori dal proprio controllo (e.g.: caso fortuito, sospensione dei lavori imposta dalla pubblica autorità, ecc.), non siano ragionevolmente prevedibili alla data di sottoscrizione del presente Contratto

e in relazione alle quali la Parte non abbia ragionevolmente alcuna possibilità di impedirne il verificarsi.

14.2 Nei casi di cui al paragrafo precedente la Parte interessata ha l'obbligo di notificare tempestivamente l'evento o la circostanza impeditivi all'altra Parte.

Art. 15 (Inadempimento)

15.1 Le Parti convengono che il presente Contratto potrà essere risolto dall'Università, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione da inviarsi al Committente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso in cui quest'ultimo non adempia all'obbligo di pagamento del Corrispettivo dovuto ai sensi dell'articolo 7 del presente Contratto e siano trascorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini ivi previsti.

15.2 Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente competerà all'Università il diritto al risarcimento dei danni subiti.

15.3 L'Università ha altresì diritto di risolvere il presente Contratto, con le modalità previste al par. 15.1, nelle seguenti ipotesi:

- qualora intervenga una variazione e/o modifica nel tipo, nella struttura o nell'assetto del Committente, quali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o cessioni di ramo d'azienda;
- per grave inadempimento da parte del Committente delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground), 12 (Uso dei segni distintivi) e 13 (Riservatezza) del presente Contratto.

15.4 Il Committente ha diritto di risolvere il presente Contratto, a mezzo di comunicazione da inviarsi all'Università con lettera raccomandata con avviso

di ricevimento, in caso di grave inadempimento delle obbligazioni da essa assunte ai sensi degli artt. 2 (Oggetto del Contratto), 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground), e 13 (Riservatezza) del presente Contratto.

15.5 Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente il Committente avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'Università. Le Parti convengono, peraltro, che, in caso di inadempimento dell'Università, potrà essere risarcito un importo comunque non superiore al Corrispettivo totale previsto all'articolo 7 del presente Contratto.

15.6 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la risoluzione stessa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui le comunicazioni di cui ai paragrafi. 15.1 e 15.4 giungeranno all'indirizzo della Parte interessata.

Art. 16 (Trattamento dei dati personali)

16.1 Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, co. 2, del D. Lgs. n. 196/2003, si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di tutti gli elementi indicati al co. 1 della medesima disposizione di legge.

Art. 17 (Legge applicabile)

17.1 L'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.

Art. 18 (Controversie)

18.1 Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza,

la validità, l'interpretazione e l'efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.

Art. 19 (Interpretazione del Contratto)

19.1 Le rubriche delle clausole del presente Contratto sono da intendersi come puramente indicative e non potranno essere interpretate in senso contrario o contrastante al contenuto della clausola cui si riferiscono.

Art. 20 (Comunicazioni)

20.1 Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per il Committente:

Tiziana Paccagnella, e-mail: tpaccagnella@arpa.emr.it tel: 051-525929, fax: 051-6497511

Per l'Università:

Prof.ssa Renata Archetti – email renata.archetti@unibo.it.

20.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 21 (Clausola generale)

21.1 Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

21.2 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

21.3 Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si

impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Art. 22 (Invalidità o inefficacia parziale dell'Accordo)

22.1 Qualora una o più clausole del presente Contratto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Contratto, dovendosi intendersi le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Art. 23 (Registrazione e spese)

23.1 Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata. Le spese di bollo sono a carico di ciascuna parte per quanto di competenza. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base a quanto stabilito dall'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004. L'Università di Bologna assume gli obblighi di assolvimento del bollo in modo virtuale; la quota a carico di Arpa sarà recuperata con la prima fattura.

Il presente Contratto è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto; le Parti medesime, sottoscrivendo digitalmente il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Allegati:

1) PROGRAMMA TECNICO SCIENTIFICO

Bologna, ____/____/____

Per il Committente

Dott. Carlo Cacciamani

Direttore ARPA SIMC

Firma apposta secondo le norme vigenti: D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
D.P.C.M. 30 marzo 2009. Certificato N. 200613053210 rilasciato da InfoCert S.p.A

Per L'Università

Prof. Ing. Francesco Ubertini

ALLEGATO 1 – PROGRAMMA TECNICO SCIENTIFICO.

Le attività di studio e modellazione per una corretta interpretazione della morfodinamica del sito in esame sarà effettuata dal DICAM mediante modellazione del campo d'onda, dell'idrodinamica e del trasporto dei sedimenti utilizzando i modelli di idraulica marittima costiera in dotazione presso il DICAM. Verranno utilizzati modelli monodimensionali e bidimensionali.

Per quello che riguarda lo studio modellistico con il modello bidimensionale, esso avrà come obiettivo la descrizione dell'idrodinamica e della

morfodinamica presso la foce del Reno e la zona settentrionale fino a Lido di Spina, nello stato attuale e in presenza di opere di protezione concordate con ARPA SIMC.

In particolare le attività del DICAM saranno le seguenti:

1. studio bibliografico sulle problematiche dell'area di studio;
2. studio delle condizioni al contorno: livello marino, regime onda metrico, regime idrologico del fiume Reno;
3. definizione delle onde morfologiche del paraggio in oggetto;
4. set-up del modello;
5. un run del modello (modello d'onda modello idrodinamico e modello di trasporto) per circa 12 condizioni nella configurazione attuale;
6. un run del modello (modello d'onda modello idrodinamico e modello di trasporto) per circa 12 condizioni nelle configurazioni con le opere di difesa discusse e concordate con Arpa SIMC;
7. Per il tratto di costa da Foce Reno a Lido di Spina verrà inoltre eseguita una stima delle tendenze evolutive nel lungo medio lungo termine con il modello ad una linea.

Al termine dello studio modellistico, il DICAM provvederà a redigere un report, in formato cartaceo e informatizzato, con la descrizione dei modelli utilizzati, i risultati ottenuti e la loro interpretazione.